



COMUNE DI MINTURNO

Provincia di Latina



REGOLAMENTO TARI

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI



APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 13.10.2014

(Modificato con Delibera Commissario Straordinario n. 15 del 29.04.2016)

(Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2017)

(Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2018)

(Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2019)

(Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2023)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	4
Articolo 3 - Soggetto attivo	4
Articolo 4 - Gestione e classificazione rifiuti urbani	5
Articolo 5 - Modalità gestione del servizio	7
Articolo 6 - Ambito di applicazione della TARI.....	7
Articolo 7 - Soggetti passivi	7
Articolo 8 - Esclusioni	8
Articolo 9 - Superfici per l'applicazione della TARI	9
Articolo 10 - Aree tassabili.....	10
Articolo 11 – Locali pertinenziali e accessori	11
Articolo 12 - Locali ed aree non utilizzati.....	12
Articolo 13 - Parti comuni dell'edificio di cui all'art.1117 C.C.....	12
Articolo 14 - Multiproprietà e centri commerciali.....	12
Articolo 15 - Inizio e cessazione della TARI.....	12
CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	14
Articolo 16 - Metodi di applicazione.....	14
Articolo 17 - Determinazione delle tariffe.....	14
Articolo 18 - Approvazione delle tariffe	15
Articolo 19 - Classi di contribuenza	15
Articolo 20 - Particolari applicazioni della tariffa	15
Articolo 21 - Tariffa giornaliera.....	16
Articolo 22 - Occupanti le utenze domestiche.....	16
CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	19
Articolo 23 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche.....	19
Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche.....	19
Articolo 24bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	20
Articolo 24ter - Riduzione per avvio a riciclo rifiuti urbani	21
Articolo 25 - Riduzioni servizio limitato	22
Articolo 26 - Applicabilità	23
Articolo 27 – Agevolazioni ed esenzioni	23
Articolo 28 – Scuole statali	25
CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	26
Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione	26
Articolo 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (Denunce)	26
Articolo 30bis - Risposta alle richieste di attivazione del servizio	29
Articolo 30ter - Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	29
Articolo 30quater - Richieste scritte, reclami, informazioni, rettifiche	30
Articolo 30quinquies - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati.....	30
Articolo 30sexies - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati.....	31
Articolo 31 - Versamenti e rate	32
Articolo 32 - Funzionario Responsabile	33
Articolo 33 – Accertamenti.....	34
Articolo 33 bis - DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO ENTRATE/TRIBUTI ED ALL'INCENTIVAZIONE DIPENDENTI	34
Articolo 34 – Rimborsi	35
Articolo 35 – Interessi.....	36
Articolo 36 - Somme di modesto ammontare	36
Articolo 37 – Contenzioso	36
Articolo 38 – Sanzioni	37
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	38
Articolo 39 - Tributo provinciale	38
Articolo 40 - Entrata in vigore	38
Articolo 41 - Disposizioni finali e transitorie	38

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita all'art.1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147.
2. L'entrata ha natura tributaria ed è destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento. Il rapporto contrattuale con l'utenza sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, il Comune, quale Gestore della qualità contrattuale riguardo i servizi di igiene ambientale, con atto di delibera consiliare Numero 8 del 30/01/2023 ha scelto il posizionamento nello SCHEMA I - LIVELLO QUALITATIVO MINIMO quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Articolo 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. È soggetto attivo del tributo il Comune per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
2. Il Comune ha attivato il servizio sull'intero territorio comunale e lo svolge in regime di privativa, rimane pertanto irrilevante, ai fini impositivi, il fatto che il contribuente provveda

direttamente a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Gestione e classificazione rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i..
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b ter D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L – quater (ALLEGATO B) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies (ALLEGATO C)”;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;
 - f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
 - g) Dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi i rifiuti delle utenze non domestiche non aventi la stessa natura e composizioni di quelli domestici e non compresi nei codici di cui all'allegato L-quater

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito della attività agricole, agro-alimentari e della silvicoltura e pesca ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito della attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli prodotti di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'articolo 183, comma 1 lett. b-ter;
 - i) i veicoli fuori uso.

Definizioni

1. Carta del servizio: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
2. Attivazione del servizio: l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
3. Richiesta di attivazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa;
4. Richiesta di variazione e di cessazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa;
5. Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio

ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;

6. Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.

Articolo 5 - Modalità gestione del servizio

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante Azienda Privata scelta mediante regolare appalto concorso.
2. Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 6 - Ambito di applicazione della TARI

1. La TARI è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs 152/2006 e susseguente D.lgs 205/2010 nel quale vengono indicate le competenze dei comuni.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principali anche se posti in altro comune.
3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto

attiene al debito della TARI.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Articolo 8 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla Tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti urbani.
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali. Per gli stabilimenti balneari esclusione della tassa sulle aree scoperte adibite ad attività sportive.
 - c) locali ed aree che risultano inagibili e/o inabitabili, quindi a tutti gli effetti inutilizzabili da qualsiasi tipologia di utenza, risultante da idonea documentazione presentata dall'utente medesimo o asseverata da parte di tecnico competente: la condizione di esclusione indicata dall'interessato potrà essere sottoposta a verifica da personale autorizzato dal Comune.
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - e) soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;

- f) le superfici di balconi e terrazzi;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e di lavaggio.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARI:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
- b) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto (CHIESA), nonché strettamente connessi all'attività del culto, quali: SACRESTIA, CAMPANILE, AULE PER IL CATECHISMO, sono tassabili, in ogni caso, gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o adibiti ad uso diverso da quello di culto in senso stretto sopra individuati;
- c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
- d) nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si individuano altresì nel presente regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta.

Articolo 9 - Superfici per l'applicazione della TARI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
6. Per la revisione del catasto vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di Comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 10 - Aree tassabili

1. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima. Per le aree esterne fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.
2. La superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
5. Sono tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.
6. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
7. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale, ecc.);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

8. Sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio.

Articolo 11 – Locali pertinenziali e accessori

1. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e sono assoggettati

al pagamento della sola quota parte fissa.

2. Le autorimesse e i magazzini, utilizzati come accessori dei locali commerciali, ai fini del calcolo del tributo, verranno assoggettati alla categoria dei magazzini senza vendita diretta per le diverse e distinte attività commerciali.

Articolo 12 - Locali ed aree non utilizzati

1. La TARI è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzate. Pertanto, sono tassabili anche i locali e le aree inutilizzate (senza mobili e privi di allacci idrici ed elettrici).

Articolo 13 - Parti comuni dell'edificio di cui all'art.1117 C.C.

1. Le parti di uso comune del fabbricato utilizzate in via esclusiva, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. A tal fine è fatto obbligo all'Amministratore del condominio di presentare all'ufficio tributi del Comune, entro 60 giorni dalla data di attivazione dell'utenza, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
3. Alle superfici suddette sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni tariffarie ed agevolazioni proprie del soggetto passivo.

Articolo 14 - Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro 60 giorni dalla data di attivazione dell'utenza, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 15 - Inizio e cessazione della TARI

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
5. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 16 - Metodi di applicazione

1. La TARI è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
2. Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente, è a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione prima del termine di approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

Articolo 17 - Determinazione delle tariffe

1. La TARI è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità dei successivi articoli.
2. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e ss.mm.ii.
4. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. La TARI viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono i rifiuti urbani secondo tariffe commisurate in base alla quantità dei rifiuti prodotti per unità di superficie ed alla qualità vista in relazione al tipo di smaltimento previsto nel regolamento comunale di igiene urbana.
6. Le modalità di determinazione delle tariffe seguiranno le procedure ed i meccanismi di quantificazione indicati nelle disposizioni tecniche indicate nel DPR 158/99 e s.m.i.
7. Ai fini della corretta valutazione degli importi tariffari inoltre verrà applicato un coefficiente che tiene conto della qualità dei rifiuti, prodotti dalle singole categorie di contribuenza, in relazione alla tipologia di smaltimento prevista.

Articolo 18 - Approvazione delle tariffe

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 19 - Classi di contribuenza

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la classificazione delle categorie di utenza non domestica come da allegato 2.
2. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la classificazione delle categorie di utenza domestica come da allegato 3.

Articolo 20 - Particolari applicazioni della tariffa

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. In caso di immobili dichiarati inutilizzati perché vuoti e senza utenze, si applica la sola quota fissa della tariffa approvata per l'anno di riferimento (1 componente).

Articolo 21 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata ai giorni, maggiorata di un importo percentuale del 50% senza alcuna riduzione di superficie.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. L'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
8. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.
9. La tariffa relativa alla categoria "banchi di mercato beni durevoli" e "banchi di mercato generi alimentari" è rapportata agli effettivi giorni di esercizio che verranno effettuati nell'anno di riferimento.
10. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 22 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e

documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico che dimorano presso la famiglia per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di studenti e lavoratori fuori sede, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro 60 giorni dalla data di attivazione non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a n. 3 componenti, fatte salve le verifiche di ufficio.
4. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione da soggetti residenti e/o non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore d'ufficio pari a n. 3 componenti in mancanza di dichiarazione.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze alla data di attivazione dell'utenza, o, comunque, alla data di predisposizione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.).
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 01.01.2013 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'Anagrafe per le famiglie residenti in sede di elaborazione del Ruolo.
7. Per il solo anno 2014 i dati verranno desunti dall'Anagrafe Comunale alla data del 31.03.2014.
8. Le variazioni del nucleo domestico, intervenute in corso d'anno, condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto. Per tali variazioni il contribuente dovrà presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dal verificarsi l'evento, le stesse verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione. L'omessa denuncia di variazione entro i 60 giorni comporta il ricalcolo della tassa con decorrenza dall'anno successivo a quello di competenza del tributo.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da

soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 occupante.

10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di sei persone, tenuti al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà.
11. Per le unità abitative costituite da più unità immobiliari, a livello catastale, ma di fatto utilizzate come abitazione principale dal nucleo familiare del contribuente intestatario del tributo (es. piano giorno e piano notte etc.), si applica la sola quota fissa della tariffa. Il contribuente è tenuto a presentare denuncia originaria o di variazione presso l'Ufficio Tributi che provvederà alla verifica di quanto dichiarato.

CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 23 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. La TARI è ridotta sia nella quota fissa sia nella variabile per:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione 10%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione dai cittadini che per più di sei mesi all'anno siano residenti in località fuori dal territorio nazionale (iscritti AIRE), riduzione 30%;
 2. La riduzione ai punti a. e b. viene concessa su domanda dell'interessato a condizione che lo stesso dimostri di averne diritto dichiarando nella denuncia l'abitazione di residenza o principale situata in altro Comune e la volontà di non voler cedere l'alloggio, sul quale si usufruisce di riduzione, in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del comune. Per i residenti fuori dal territorio nazionale è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del paese estero di residenza ovvero certificato di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)
 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 4. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.
1. Locali ed aree già individuate all'Art.8, comma 2 – lettera c. e lettera d. del presente Regolamento si applica una riduzione del 100% perché locali non tassabili per Legge. La relativa dichiarazione di detassazione va presentata per ciascun anno d'imposta entro il 31 maggio di ciascun anno, onde evitare l'emissione di Avviso di Accertamento da parte dell'Ufficio.
 2. Il Comune favorisce il compostaggio domestico. Il relativo rimborso verrà calcolato come stabilito dal Regolamento predisposto dal Servizio Ambiente.

Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. In caso di produzione di rifiuti speciali, dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie non tassabile, viene applicata una riduzione forfetaria sulla superficie imponibile secondo quanto indicato nella seguente tabella:

ATTIVITÀ	% riduzione
Lavanderie e tintorie	30
Laboratori fotografici, eliografie	30
Officine auto, elettrauto	30
Laboratori analisi	30
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici	30
Carrozzerie, serigrafie	30
Aziende metal meccaniche	30
Gommisti	30

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi.
4. Alle aree scoperte adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti sarà riconosciuta una riduzione del 30%.
5. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

Articolo 24bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal

gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 24ter - Riduzione per avvio a riciclo rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.

2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe:

$$\% \text{ riduzione} = \text{q.tà totale di rifiuti avviati al RICICLO} / (\text{coeff. Kd} \times \text{Mq});$$

3. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% della sola quota variabile del tributo.
4. Al fine dell'applicazione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della riduzione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Deve, inoltre, essere trasmesso in allegato copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Articolo 25 - Riduzioni servizio limitato

1. Restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta:
 - a) in misura del 40% della tariffa, se l'insediamento dista più di 1000 metri dal più vicino punto di raccolta. Nel caso di aree private la distanza si calcola dal loro confine al più vicino punto di raccolta su strada carrozzabile rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

- b) A partire dalla data di effettiva entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta “porta a porta” si procederà al recupero della maggiore tassa dovuta in quanto la riduzione di cui sopra non è più spettante.
2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una riduzione del 10% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
 3. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
 4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Articolo 26 - Applicabilità

1. Le riduzioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati.
2. Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni, entro 60 giorni dal verificarsi l'evento, all'Ufficio Tributi del Comune, in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.

Articolo 27 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni ed esenzioni:
 - a) 20% autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta con superfici superiori a mq. 1.000. Agevolazione concessa su domanda dell'interessato allegando planimetria delle singole aree.
 - b) 10% soggetti residenti, portatori di handicap grave con accompagnamento e con un indicatore della situazione economica (ISEE) inferiore o pari ad € 10.000,00.

La richiesta, corredata di idonea documentazione comprovante la disabilità dichiarata, rilasciata dalla Commissione Medica Sanitaria, e del modello ISEE, deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che è tenuto al controllo di quanto dichiarato.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà, successivamente, al rimborso della quota spettante, previa verifica del versamento regolarmente effettuato da parte del richiedente.

- c) 10% nuclei familiari residenti con a carico figli studenti universitari e con un indicatore della situazione economica (ISEE) inferiore o pari ad € 10.000,00. La richiesta, corredata del Modello ISEE, della copia del contratto registrato per l'abitazione tenuta in locazione e copia del versamento delle tasse universitarie, deve essere presentata all' Ufficio Servizi Sociali del Comune che è tenuto al controllo di quanto dichiarato.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà, successivamente, al rimborso della quota spettante, previa verifica del versamento regolarmente effettuato da parte del richiedente.

- d) 10% nuclei familiari residenti formati da n.5 componenti e con un indicatore della situazione economica (ISEE) inferiore o pari ad € 10.000,00. La richiesta, corredata di Modello ISEE, deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che è tenuto al controllo di quanto dichiarato.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà, successivamente, al rimborso della quota spettante, previa verifica del versamento regolarmente effettuato da parte del richiedente.

- e) 15% nuclei familiari residenti formati da n.6 componenti e oltre e con un indicatore della situazione economica (ISEE) inferiore o pari ad € 10.000,00. La richiesta, corredata di Modello ISEE, deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che è tenuto al controllo di quanto dichiarato.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà, successivamente, al rimborso della quota spettante, previa verifica del versamento regolarmente effettuato da parte del richiedente.

- f) I circoli anziani Comunali possono richiedere un contributo pari alla tassa pagata. Per poter usufruire di detto contributo gli interessati dovranno presentare domanda di rimborso presso il Servizio Sociale del Comune.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà, successivamente, al rimborso della quota spettante, previa verifica del versamento regolarmente effettuato da parte del richiedente

- g) 10 % Utenza domestica di privati, destinata ad alloggio per fini turistici ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c legge n. 431 del 9 dicembre 1998, inserita negli elenchi Regionali, per la quale sia stata regolarmente versata la corrispondente Imposta di Soggiorno, (Istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D Lgs. 14.marzo 2011 n. 23), all'Ente

Comunale e per la quale sia stata correttamente presentata la relativa comunicazione (Denuncia di Variazione) all'Ufficio Tributi - Sezione TARI, come previsto dall'art. 30, comma 1 del presente Regolamento.

- Non si procederà ad alcun rimborso della TARI per versamenti con importi pari o inferiori ad euro 20,00 della relativa Imposta di Soggiorno, per ogni alloggio privato locato per fine turistico.
 - La richiesta di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Turismo del Comune che è tenuto al controllo di quanto dichiarato.
 - L'Ufficio Tributi provvederà, successivamente, al rimborso della quota spettante, previa verifica del versamento regolarmente effettuato da parte del richiedente.
2. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte nel Bilancio di previsione come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 28 – Scuole statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie, superiori), disciplinato dall'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazione o riduzioni;
 - c) il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, effettuata in regime di tariffa, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, ovvero dalla consegna della posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Articolo 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (Denunce)

1. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dall'inizio dell'utenza che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati o compilabile *online*.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati).
4. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo

e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati).

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, ovvero dalla consegna della posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La denuncia di inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - denuncia di variazione - denuncia di cessazione - deve essere presentata entro 90 giorni dalla data d'inizio, di variazione o cessazione dell'utenza ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate, in caso contrario, il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia e così anche per il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta.
7. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
8. Alla denuncia originaria deve essere allegata la planimetria catastale dei locali e delle aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.
9. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.
10. Non sono valide, ai fini del presente articolo, le denunce anagrafiche, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
11. L'erede, per i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare denuncia di variazione.
12. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Qualora si tratti delle occupazioni o detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi dell'art. 21, l'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della

tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

13. Il Comune, mediante gli uffici preposti, al fine di aggiornare la banca dati TARI e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.

Articolo 30bis - Risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
3. Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta.

Articolo 30ter - Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti, producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la cessazione.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta

la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 30quater - Richieste scritte, reclami, informazioni, rettifiche

1. Il funzionario responsabile della Tari, in caso di segnalazione scritta inviata dall'utente, classifica tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo o alla richiesta di informazione scritta.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi addebitati.
5. I termini i cui ai precedenti commi, si computano dalla data di ricevimento da parte dell'Ente della richiesta scritta dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

Articolo 30quinquies - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet dell'Ente o disponibile presso lo Sportello TARI, ovvero

compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o allo Sportello TARI indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 30sexies - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati

1. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 - c) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
2. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla

documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'Ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Articolo 31 - Versamenti e rate

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e il tributo provinciale.
2. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (Decreto 14 maggio 2013).
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato Modello F24 Semplificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il modello F24 costituisce la modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Nel caso in cui l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.
5. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.
6. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
7. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
8. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
9. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
10. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
11. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
12. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
13. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
- a) degli interessi legali di dilazione previsti dalla normativa vigente d.lgs. 296/2006;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
14. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 11, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Articolo 32 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 33 – Accertamenti

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla data di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, degli ulteriori interessi di mora nonché dell'applicazione della sanzione intera.
3. Qualora il contribuente si trovi nella impossibilità di pagare quanto accertato entro i 60 giorni dalla notifica, può richiedere che tali somme vengano rateizzate:
 - a) in un numero massimo di 6 rate bimestrali per importi fino ad € 1000,00.
 - b) in un numero massimo di 9 rate bimestrali per importi superiori ad € 1000,00. Le rate di cui sopra saranno maggiorate degli interessi legali come per Legge.
 - c) il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione, quindi dal beneficio della riduzione della sanzione, nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
 - d) l'importo ancora dovuto dovrà essere versato in unica soluzione entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata.
 - e) In caso contrario si provvederà al recupero mediante riscossione coattiva della somma dovuta maggiorata di ulteriori interessi moratori e spese.
4. Gli accertamenti divenuti esecutivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Articolo 33 bis - DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO ENTRATE/TRIBUTI ED ALL'INCENTIVAZIONE DIPENDENTI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di

accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, può essere destinata:

- a) In parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali,
 - b) In parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

Articolo 34 – Rimborsi

1. Nei casi di errori e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato, l'Ufficio tributi del Comune dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
5. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 36 del presente Regolamento.
6. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui

tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

8. I rimborsi sono erogati entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza e, a decorrere dal 2023, ai sensi della delibera ARERA 15/2022 entro 120 giorni.

Articolo 35 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 10, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di 12 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta comprensive del tributo provinciale.

Articolo 37 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo

specifico regolamento in materia.

Articolo 38 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione Originaria, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupato o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
L'omessa presentazione della Denuncia di cessazione, così come stabilito dall'art. 30 del presente Regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione di € 25,00 per ciascun immobile per il quale non è stata presentata la relativa Dichiarazione di Cessazione.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31 comma 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle per omesso versamento, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Funzionario Responsabile della TARI.
7. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
8. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
2. La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera 15/2022 TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.

Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Articolo 41 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Per il solo anno 2014 operano le seguenti disposizioni:
 - a) la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata anche nelle more della regolamentazione comune

del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

- b) Ai fini del versamento delle rate del tributo il comune invierà ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati.
- c) Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali.
- d) Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno, di volta in volta, imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei piani finanziari degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater Dlgs 116/2020)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Allegato 2 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSE	DESCRIZIONE	Kc	Kd
und01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,43	3,98
und02	Cinematografi, teatri	0,46	4,25
und03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,52	4,80
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,78
und05	Stabilimenti balneari	0,46	4,20
und06	Autosaloni, esposizioni	0,56	5,12
und07	Alberghi con ristorante	1,10	10,20
und08	Alberghi senza ristorante	0,85	7,80
und09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,91	8,40
und10	Ospedali	0,84	7,70
und11	Agenzie, studi professionali, uffici	1,00	9,05
und12	Banche ed istituti di credito	0,99	9,11
und13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,22	11,26
und14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,44	13,21
und15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,86	7,90
und16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
und17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,00	9,20
und18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,74	6,80
und19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,87	8,02
und20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	8,10
und21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
und22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	3,09	28,43
und23	Birrerie, hamburgerie, mense	2,54	23,37
und24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
und25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,49	13,72
und26	Plurilicenze alimentari e miste	1,49	13,70
und27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,02	36,96
und28	Ipermercati di generi misti	1,50	13,80
und29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	32,00
und30	Discoteche, night club	1,85	16,83

Allegato 3 – CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

CLASSE	DESCRIZIONE	Ka	Kb
Ud 01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente	0,86	1,03
Ud 02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti	0,94	1,80
Ud 03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti	1,02	2,30
Ud 04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti	1,10	3,00
Ud 05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti	1,17	3,01
Ud 06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti	1,23	3,06